

## I Modelli di Organizzazione e Gestione e il D.Lgs. 81/2008

### APPROFONDIMENTO LEGISLATIVO

Dott. A. Migliore, Ing. D. Cavallero, Ph.D.

Il recente Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 n° 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha incluso, tra gli obblighi normativi, anche alcuni aspetti dell'organizzazione aziendale atti alla riduzione del rischio.

Può non trasparire ad una prima lettura, ma si tratta di un concetto molto forte, che prosegue l'iniziativa "rivoluzionaria" iniziata con le cosiddette direttive del nuovo approccio.

Infatti, tra gli specifici elementi con la finalità di ridurre gli infortuni e le malattie professionali nei lavoratori, emerge la richiesta di formulare all'interno di ogni impresa un "modello di organizzazione e di gestione"; si tratta di un concetto che appare per la prima volta in un disposto di legge, e che suscita notevole interesse per la novità e per la natura dell'argomento.

Questo concetto viene espresso nell'articolo 30 del decreto legislativo 81/08 (che applica il Decreto Legislativo 231 del 2001 per quanto attiene alla sicurezza del lavoro). Il legislatore non vuole imporre l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza (SGS), ma presumibilmente intende procedere in questa direzione, anche sottolineando che l'organizzazione della sicurezza richiesta deve essere proporzionale alla natura e alle caratteristiche dell'azienda in esame.

Un sistema di gestione, ad una prima lettura, può sembrare semplicemente un insieme di regole e procedure. Si tratta in realtà di una struttura organizzativa che comprende le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per giungere sistematicamente al conseguimento degli obiettivi della conduzione dell'azienda.

Uno dei cardini fondamentali di un sistema è l'aggiornamento, o riesame periodico, atto ad ottenere miglioramenti dei risultati e dell'efficienza nel conseguirli.

In quest'ottica va allora visto il concepimento dello strumento del **modello di organizzazione e gestione della sicurezza**, forse finora poco approfondito: ci si deve muovere nella direzione di creare un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di salute e in grado di avere strutture di registrazione e di controllo del proprio funzionamento.



### L'Articolo 30 D.Lgs. 81/08


L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 implica la necessità per le aziende dell'adozione di un modello di organizzazione, che ha lo scopo di gestire l'organizzazione aziendale in tutti i livelli ed in particolare delle procedure lavorative. Questo articolo riconosce idonei (anche se non obbligatori), quindi efficaci, ed esimenti dalla responsabilità amministrativa delle società e delle persone giuridiche gli standard BS-OSHAS 18001 e UNI-INAIL del 2001 (Comma 5).

Modelli siffatti o concepiti senza tener conto questi schemi di riferimento devono essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (Comma 1):

- a) al **rispetto degli standard** tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle **attività di valutazione dei rischi** e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle **attività di natura organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di **sorveglianza sanitaria**;
- e) alle attività di **formazione e informazione** dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al **rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro** in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di **documenti** e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche **verifiche** dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Con la realizzazione del Sistema di Gestione si deve altresì prevedere un idoneo **sistema di controllo** sulla relativa attuazione del Sistema e sul mantenimento nel tempo dell'idoneità delle misure adottate. Ogni qualvolta vi siano violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, o in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico il sistema dovrà essere riesaminato ed eventualmente modificato (Comma 4).

Inoltre il modello organizzativo e gestionale deve prevedere un'**attribuzione di funzioni** che assicuri le competenze tecniche ed i poteri per poter verificare, valutare, gestire e controllare il rispetto delle misure indicate nel modello. (Comma 3).



Risulta possibile costruire un modello conforme a quanto previsto dall'art. 30, anche con caratteristiche di maggior semplicità rispetto a sistemi di gestione standardizzati, purché quanto realizzato sia proporzionale a:

- natura dell'azienda;
- dimensioni dell'organizzazione;
- tipo di attività svolte.

Anche sulla scorta di casi applicativi, si può senza dubbio affermare che i benefici che i Modelli apportano anche alle imprese di minori dimensioni, vanno oltre al semplice adeguamento alla legge: infatti risulta ben più facilitato il compito sia di chi tutela la sicurezza del lavoro e controlla lo svolgimento delle attività nel rispetto di comportamenti virtuosi, sia di chi deve dimostrare di aver seguito gli adempimenti necessari.